



COMUNE DI REANO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

www.comune.reano.to.it

ORDINANZA

N. 8 DEL 26/05/2026

**TAGLIO, POTATURA E/O MESSA IN SICUREZZA DI
PIANTE, RADICI, RAMI SPORGENTI, ARBUSTI, SIEPI, STERPAGLIA E SIMILI,
INSISTENTI SUI TERRENI LIMITROFI ALLE STRADE E DALLE AREE
PUBBLICHE, RECANTI PREGIUDIZIO ALLA VIABILITA', ALLA PUBBLICA
INCOLUMITA', ALLE
INFRASTRUTTURE STRADALI E A QUELLE DI PUBBLICO SERVIZIO**

IL SINDACO

Premesso che, il Comune di Reano, con proprio personale, sta compiendo verifiche riguardo la sicurezza e la transitabilità delle varie strade pubbliche, comunali e provinciali, presenti su tutto il territorio comunale.

Considerato che, lungo le strade o le aree pubbliche in genere, spesso sono presenti alberature, siepi, arbusti, sterpi, ecc. che invadono la sede stradale creando situazioni di pericolo per la circolazione stradale di veicoli, pedoni e animali, o che recano pregiudizio alle infrastrutture stradali (segnaletica, cunette per il deflusso delle acque meteoriche, muri di sostegno, manto stradale ecc.) o che recano pregiudizio alle infrastrutture di pubblico servizio (linee elettriche e telefoniche, pubblica illuminazione ecc.).

Richiamato:

- l'art. 29 del Decreto Legislativo n. 285/1992 - Codice della Strada- che testualmente recita:

“i proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dall'angolazione necessarie. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile”.

Richiamati inoltre,

- gli artt. 15-16-17-18-29-30-31-32-33 del Codice della Strada che dettano disposizioni e obblighi in merito al mantenimento di fabbricati muri ed opere di sostegno, manutenzione delle ripe, condotta delle acque, canali artificiali e manufatti sui medesimi;
- gli artt. 892, 893 e 894 del Codice Civile che dettano norme sulle distanze degli alberi dai confini e dalle strade;
- l'art.15-16 del vigente Regolamento Comunale di Polizia Locale ed Annonaria, approvato con deliberazione di C.C. n. 17 del 09/03/2007.

Ritenuto di fondamentale importanza il rispetto delle sopracitate norme, per la tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, nonché per esigenze di decoro pubblico.

Ravvisata la necessità di eliminare i potenziali pericoli per la circolazione stradale, tutelare la pubblica incolumità, nonché tutelare le strade e le infrastrutture pubbliche di Reano.

Visti gli art.7-bis e 54 del D.Lgs. n.267/2000 (T.U.E.L.) e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

Sia fatto obbligo ai proprietari e conduttori dei terreni confinanti con le strade provinciali, comunali, vicinali o d'uso pubblico e lungo le strade in concessione attraversanti il centro abitato e fuori dal centro abitato **di provvedere entro 40 giorni:**

- alla potatura-taglio regolare delle siepi e dei rami delle piante che invadono e restringono la sede stradale, comprensiva dei marciapiedi che limitano la visibilità e la leggibilità della segnaletica stradale;
- al taglio, potatura e/o messa in sicurezza di ogni pianta insistente nel proprio terreno che per: malattia/essiccamento/inclinazione/vetustà/dimensioni/peso/danneggiamento o per ogni altra causa, possano costituire un pericolo per la circolazione stradale e per la pubblica incolumità, o possano danneggiare o compromettere le infrastrutture stradali e le infrastrutture di pubblici servizi in genere come linee elettriche e telefoniche, la pubblica illuminazione, i parchi e gli edifici pubblici, anche in previsione di eventi meteo intensi.
- Rimozione immediata delle piante o delle ramaglie in genere che per effetto di intemperie o per ogni altra causa siano cadute sulla sede stradale, marciapiedi area pubblica.

Sia fatto altresì obbligo ai proprietari e conduttori, di svolgere costantemente la manutenzione di quanto sopra esposto per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, nonché per esigenze di decoro pubblico.

AVVERTE

che nell'eventualità in cui gli interessati non procedano autonomamente al taglio delle piante e delle siepi, i lavori di taglio e/o potatura potranno essere eseguiti d'ufficio, senza ulteriore comunicazione, con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni medesimi.

L'inottemperanza a tale provvedimento, comporterà la contestazione della violazione dell'art. 29 del Codice della Strada, con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 173,00 a € 694,00, oltre alla sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per i trasgressori della rimozione a loro spese del ripristino dello stato dei luoghi.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso gerarchico al tribunale Amministrativo della Regione Piemonte entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 Dicembre 1971 n. 1034, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 Novembre 1972 n. 1199.

DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line del comune e l'affissione della medesima in altri luoghi visibili al pubblico ed all'uopo destinati.

alla Polizia Locale e agli agenti di Polizia Stradale di cui all'art.12 del C.d.S., l'osservanza della presente ordinanza.

Reano li, 26/05/2026.

Il Sindaco

Troielli Ing. Piero